Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

33ª seduta: giovedì 23 novembre 2006

Presidenza del presidente TREU

BI 0165

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-*bis* e 1184-*ter*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e* relative *Note di variazioni,*** approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 4, 4-*ter*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2007

– (Tabelle 18 e 18-*ter*) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno finanziario 2007

(1183) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 10, 14

* LIVI BACCI *(Ulivo), relatore sulle tabelle 4 e 4*-ter *e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria* 5

ZUCCHERINI *(RC-SE), relatore sulle tabelle 18 e 18*-ter *e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria* 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-*bis* e 1184-*ter*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni,*** approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 4 e 4-*ter*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2007

– (Tabelle 18 e 18-*ter*) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno finanziario 2007

(1183) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1184, 1184-*bis* e 1184-*ter* (tabelle 4 e 4-*ter* e 18 e 18-*ter*) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati.

Con la seduta odierna inizia l'esame congiunto, in sede consultiva, per le parti di competenza della Commissione, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. L'esame si concluderà con la votazione di due pareri, definiti rapporti dal Regolamento del Senato, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (sul quale riferirà il senatore Livi Bacci) e lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (sul quale riferirà il senatore Zuccherini), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per le ore 13 di mercoledì 29 novembre il termine per la trasmissione dei predetti rapporti alla Commissione bilancio. Ricordo che il Regolamento prevede che sono ammissibili rapporti di minoranza, che vanno presentati entro lo stesso termine del rapporto di maggioranza.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio la Commissione può esaminare ordini del giorno ed emendamenti, riferiti però solo alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.

Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, possono essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del

giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Se accolti, gli emendamenti sono trasmessi alla Commissione bilancio, come proposta della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.

Sono improponibili gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione, che determinino un incremento della spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della stessa Commissione; sono altresì improponibili gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. Sono invece ammessi gli emendamenti a carattere compensativo, entro lo stesso stato di previsione, nonché gli emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlati con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione, e gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie (ad esempio, riguardanti l'intitolazione delle unità previsionali di base).

Per quanto concerne lo svolgimento dei nostri lavori, la Presidenza propone che la Commissione torni a riunirsi nella giornata di martedì 28 novembre, in due sedute, antimeridiana, alle ore 10, e pomeridiana, alle ore 15, per lo svolgimento della discussione e, se possibile, delle repliche dei relatori e del Governo, proseguendo poi l'esame nella mattina di mercoledì 29 novembre, alle ore 8,30.

Data la rilevanza della materia e l'esigenza di un'ampia partecipazione al dibattito, sarà cura della Presidenza assicurare il rigoroso rispetto dei tempi consentiti dal Regolamento per ciascun intervento.

Considerata la stretta connessione delle materie trattate con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e del Ministero della solidarietà sociale, propongo di svolgere la discussione congiuntamente, con disgiunzione dell'esame nella fase della votazione dei rapporti.

Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, dopo le repliche si passerà all'illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno che non siano stati illustrati dai proponenti nel corso dei loro interventi. A tal fine, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le ore 12 di martedì 28 novembre. Successivamente alla votazione degli emendamenti, si passerà alla votazione dei rapporti, previe eventuali dichiarazioni di voto.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego ora il relatore Livi Bacci di riferire alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-*ter* e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

LIVI BACCI, *relatore sulle tabelle 4 e 4*-ter *e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge finanziaria è un testo molto lungo, con più di 800 commi, spesso non chiarissimi, quindi mi dilungherò solo su alcuni aspetti, cercando però di affrontare le questioni principali.

La dimensione della manovra di finanza pubblica per il 2007 risulta pari complessivamente a 34,7 miliardi di euro. Le disposizioni riguardanti la competenza della Commissione lavoro contenute nel disegno di legge finanziaria sono diverse e molto numerose, e pertanto, per motivi di economicità dell'esposizione, in sede di illustrazione preliminare mi limiterò a dare conto delle misure più rilevanti, fatta salva la possibilità di procedere, nel corso del dibattito, ed eventualmente anche in sede di predisposizione del rapporto per la Commissione bilancio, a specifici successivi approfondimenti su singoli temi.

Tra gli aspetti più qualificanti delle misure previste dal disegno di legge finanziaria in materia di lavoro, assume una particolare rilevanza l'intervento per la riduzione del cuneo fiscale e per l'incentivazione dell'occupazione femminile, di cui all'articolo 18, commi da 16 a 19. La norma all'esame riprende un percorso di riduzione del costo del lavoro già avviato nella precedente legge finanziaria e, al tempo stesso, si propone anche di incentivare il lavoro a tempo indeterminato; essa intende realizzare tali obiettivi mediante la riduzione dell'incidenza del costo del lavoro ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per quanto riguarda i profili più rilevanti delle disposizioni all'esame, segnalo che la nuova formulazione della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di cui al comma 16, lettera *a)*, indica due nuove deduzioni ammissibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione nei servizi. Il beneficio consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni del Mezzogiorno: quest'ultima deduzione è alternativa alla prima e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola comunitaria *de minimis*. Vengono resi altresì deducibili i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, estendendosi in tal modo ai soggetti passivi che determinano la base imponibile con metodo analitico – imprese ed esercenti arti e professioni – quanto è già operante per i soggetti che determinano invece la base imponibile con il metodo retributivo.

Nello stesso comma 16, un altro punto di rilievo riguarda la lettera *e)*, che integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 introducendo un nuovo comma 4-*sexies*, recante una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione. L'agevolazione prevista è configurata come aumento della deduzione per incrementi dell'occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione già prevista per i nuovi occupati in tali aree dal comma 4-*quinquies* nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

Nella disposizione all'esame, l'importo deducibile è moltiplicato per sette nelle aree ove gli aiuti siano consentiti per far fronte a un tenore di vita anormalmente basso, ovvero una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 87, lettera *a)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea; ovvero è moltiplicato per cinque nelle aree dove, ai sensi del medesimo articolo, lettera *c)*, sono ammessi gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

Il disegno di legge finanziaria contiene norme molto rilevanti che riguardano la previdenza complementare. Innanzitutto, con l'articolo 2, lettera *a)*, si anticipa la decorrenza delle nuove disposizioni in materia al 1º gennaio 2007, anziché al 1º gennaio 2008, con implicazioni procedurali e regolamentari che sono contenute nel decreto e che ora non richiamo.

Il comma 389 istituisce il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, gestiti dall'INPS. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l'erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1º gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare. Lo stesso comma – salvo alcuni specifici riferimenti – esclude dall'obbligo di versamento delle quote del TFR, non destinate alla previdenza complementare, i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, mentre, con riferimento agli altri, dispone il versamento dell'intera quota.

I commi da 392 a 394 disciplinano la destinazione delle risorse disponibili del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo. Le finalizzazioni sono indicate nell'elenco 1, allegato al disegno di legge finanziaria, ma non ci riguardano direttamente; chi è interessato può prenderne visione. Si tratta prevalentemente di interventi di tipo infrastrutturale.

Il comma 395 riguarda le compensazioni alle imprese per la perdita del TFR. Cerco di essere sintetico perché non vorrei impiegare troppo del vostro tempo; al proposito, vi è una nota del relatore un po' più estesa, di cui potete prendere visione.

Il comma 397, lettera *a)*, modifica la disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, peraltro prevedendo che tali compensazioni spettino anche per la quota di TFR destinata al Fondo. In sostanza, viene confermata la vigente disposizione relativa alla compen-

sazione costituita dalla riduzione dei contributi sociali, mentre vengono implicitamente abrogate le norme relative al Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del TFR a forme di previdenza complementare. Il nuovo testo dell'articolo 8 riconosce ai datori di lavoro, sempre a titolo di compensazione, una riduzione, a decorrere dal 1º gennaio 2008, del versamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, per ciascun lavoratore.

Vi è poi una serie di disposizioni che provvedono all'adeguamento di alcune aliquote contributive. Non mi soffermo su ciò; ricordo solamente l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l'INPS dei lavoratori artigiani e commercianti dal 1º gennaio 2007.

Il comma 401 determina la fissazione delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva del 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Sorvolo su alcuni aspetti di minore rilevanza. Mi sembra da sottolineare, più che per l'incidenza quantitativa o finanziaria, perché suggerisce una linea di tendenza in materia previdenziale, l'estensione ai collaboratori a progetto e categorie assimilate, che non siano titolari di pensione né iscritti a altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori per la malattia e la maternità. Sappiamo che occorre estendere la rete di protezione sociale a una vasta categoria di lavoratori che oggi non usufruisce di alcun sostegno. Credo che questo sia l'inizio di una tendenza che ci auguriamo estenda e rafforzi il sistema di protezione dei lavoratori oggi più esposti.

Cito anche la disciplina degli accordi di solidarietà tra generazioni che ripristina analoghi tentativi fatti in passato che non sempre hanno avuto grande successo. Si tratta pur sempre di una novità del nostro ordinamento che può portare qualche frutto: tali accordi contemplano, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni. Vedremo a quali risultati una tale misura potrà portare.

Il comma 675 dispone un'estensione in misura e durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli. I commi 681 e 682, concernenti il contrasto del lavoro nero e l'emersione, contengono disposizioni volte a promuovere la regolarità contributiva mediante l'introduzione, per alcuni settori e alcune categorie di imprese, di indici di congruità intesi a valutare se il rapporto tra *input* di lavoro e produzione siano coerenti. Credo che sia un'iniziativa importante.

I commi da 685 a 687 prevedono la quintuplicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale. Il comma 688 è volto ad estendere a tutti i datori di lavoro l'obbligo della comunicazione preventiva dell'assunzione dei lavoratori.

I commi 696 e 697 recano misure in materia di ammortizzatori sociali; in particolare, il primo è volto a concedere la cosiddetta mobilità lunga, entro il 31 dicembre 2007, a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano già stati esaminati dal Ministero del lavoro nel periodo dal 1º gennaio al 28 febbraio 2007.

Con il comma 697 si proroga per il 2007, con una spesa di 460 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, l'analoga disposizione in materia di concessione di ammortizzatori sociali di cui all'articolo 12, comma 410, della legge n. 266 del 2005.

I commi da 699 a 708 recano una serie di misure volte a promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, con la concessione al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione di agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi.

Si segnalano, in particolare: il comma 700, in base al quale i datori di lavoro possono avvalersi della possibilità della regolarizzazione, di cui al comma 699, solamente dopo aver stipulato apposito accordo aziendale o territoriale, nel caso in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative; il comma 703, nel quale si prevede che i lavoratori siano esclusi dal pagamento dei contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato sia calcolata in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata; e il comma 707, che, per evitare utilizzazioni strumentali della regolarizzazione senza una effettiva volontà di far emergere in modo stabile il lavoro irregolare, condiziona la concessione delle agevolazioni al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.

I commi da 709 a 717, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, recano le misure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Tali misure sono dirette a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, prevedendo la possibilità di stipula di accordi aziendali o territoriali tra committenti datori di lavoro ed organizzazioni sindacali, a seguito dei quali i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale. L'efficacia della conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, di versare alla gestione separata di cui all'articolo 23, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un contributo straordinario, pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto. Al lavoratore, a seguito dell'approvazione ministeriale degli accordi, è riconosciuta all'INPS una posizione contributiva equivalente a quella prevista per i lavoratori dipendenti. Per

gli oneri derivanti da tali disposizioni, è previsto un limite massimo di una spesa pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 718 consente anche per il 2007 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente concessione ai datori di lavoro degli sgravi contributivi previsti dalla legge in caso di assunzione.

Da segnalare, infine, i commi 235 e 238 dell'articolo 18, relativi all'assunzione e all'immissione in servizio di cento ispettori del lavoro (il cui carico di attività sarà sicuramente elevato), importanti nella prospettiva di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso. Questo fatto ci conforta, perché la lotta per l'emersione è uno degli aspetti principali su cui si deve concentrare l'attività di governo.

Al termine della relazione scritta, ci sono alcune note descrittive che riguardano le Tabelle A, B, C e D del disegno di legge finanziaria, ma non voglio abusare della vostra pazienza per cui rinvio al testo scritto.

La Tabella A del disegno di legge finanziaria – che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – prevede, per l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una dotazione pari a 9.140 migliaia di euro per il 2007 e a 3.187 migliaia di euro annui a decorrere dal 2008.

La relazione illustrativa rileva che l'accantonamento è inteso ad interventi vari, nonché alle finalità – non attinenti alle materie di competenza del Ministero – di cui al disegno di legge governativo in materia di energia, il quale per il 2007 attinge ad una quota dell'accantonamento in esame, pari a 5 milioni di euro.

La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.

Riguardo alla Tabella C, si ricorda che essa concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria. Tuttavia, ai valori iscritti nella medesima Tabella C occorre applicare la riduzione globale disposta, in termini lineari, dall'articolo 18, comma 208, del presente disegno di legge finanziaria e gli importi così risultanti devono sommarsi algebricamente con la riduzione derivante dal summenzionato taglio di cui all'articolo 18, comma 206 (qualora la voce di spesa rientri nell'ambito di quest'ultimo taglio).

La Tabella D – recante il rifinanziamento di norme relative ad interventi a sostegno dell'economia – prevede un incremento della dotazione del Fondo per l'occupazione, pari a 675.000 migliaia di euro per il 2007, a 245.000 migliaia di euro per il 2008 e a 164.000 migliaia di euro per il 2009; la medesima Tabella contempla anche (con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'interno) il rifinanziamento dei lavori socialmente utili nel Comune e nella Provincia di Napoli e nel Co-

mune di Palermo, nella misura di 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.

Riguardo al complesso dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4 del disegno di legge di bilancio), si rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, tenendo conto, naturalmente, anche degli effetti derivanti dalla costituzione del nuovo Ministero della solidarietà sociale, l'articolo 18, comma 206, del disegno di legge finanziaria opera, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un taglio trasversale della spesa dei Dicasteri relativa – salve le eccezioni ivi individuate – ai consumi intermedi, ai trasferimenti correnti, alle altre uscite correnti ed alle spese in conto capitale.

In sostanza, tale taglio si sovrappone anche agli eventuali incrementi o riduzioni delle singole voci di spesa previsti nel medesimo disegno di legge finanziaria. Gli effetti finanziari del taglio medesimo sono individuati analiticamente in un documento presentato dal Governo presso la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 3 novembre scorso della medesima Commissione.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la riduzione derivante dal taglio suddetto ammonta complessivamente a 11.886,6 migliaia di euro per il 2007, a 13.539,9 migliaia di euro per il 2008 e a 12.634,3 migliaia di euro per il 2009.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Livi Bacci per la sua esposizione ed invito il senatore Zuccherini a riferire alla Commissione sulle tabelle 18 e 18-*ter* e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

ZUCCHERINI, *relatore sulle tabelle 18 e 18*-ter *e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, colleghi, prima di tutto voglio ringraziare gli Uffici per il lavoro che hanno svolto.

La relazione analitica sulle tabelle 18 e 18-*ter* è stata distribuita e questo mi consente di essere più veloce nella illustrazione alla Commissione degli aspetti più rilevanti della manovra, per la parte di nostra competenza.

Richiamo innanzitutto l'attenzione, tra le aree di intervento sociale del disegno di legge finanziaria per il 2007, su quella attinente alla disabilità, rispetto alla quale le misure previste sono finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita economica, sociale e culturale delle persone disabili.

Un'altra direttrice importante contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2007 – relativamente alle politiche sociali – riguarda il settore dell'immigrazione. Alla base degli interventi previsti è ravvisabile l'esi-

genza fondamentale di promuovere l'inserimento sociale degli immigrati, e conseguentemente di risolvere i problemi attinenti alla dimensione lavorativa, sanitaria e abitativa di tali soggetti, nonché di soddisfare i bisogni formativo-culturali degli stessi, non meno importanti e non meno significativi.

Le politiche per l'immigrazione costituiscono uno dei capitoli strategici nell'attuale contesto economico globalizzato, e vanno intraprese a partire dalla consapevolezza che gli immigrati rappresentano una risorsa preziosa per il Paese, da valorizzare e da integrare nel tessuto economico-sociale, considerato anche il rilievo assunto dai lavoratori stranieri, in generale e, più nello specifico, per il ruolo prevalente che hanno assunto in settori particolarmente delicati, come quello dell'assistenza alle persone non autosufficenti.

Anche le politiche di sostegno alla famiglia, promosse con il disegno di legge finanziaria in esame, rivestono una valenza notevole, soprattutto alla luce dei mutamenti demografici verificatisi negli ultimi anni nel Paese, per quanto attiene alla denatalità e al conseguente invecchiamento della popolazione, e anche di fronte ai mutamenti delle condizioni sociali ed economiche ed alle condizioni di precarietà del lavoro – aggiungo io – in conseguenza della delegificazione e degli effetti della legge n. 30, come insegnano i dati dell'ISTAT e dell'ISFOL sulla condizione del lavoro nel nostro Paese. Quindi è previsto un sostegno alle famiglie che risentono della suddetta condizione di precarietà.

Per quel che concerne gli interventi inerenti alla disabilità, va evidenziato che il comma 669 dell'articolo 18, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, incrementa la dotazione annua del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attualmente corrispondente a circa 60 miliardi annui di vecchie lire, portandola in particolare a 37 milioni di euro per il 2007 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Il comma 760 del predetto articolo 18, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009: si tratta di una misura di particolare rilevanza, che potrebbe concorrere ad affrontare situazioni di grave disagio sociale, ad oggi prive di reali ed efficaci supporti.

Ne parlo perché mi è capitato di incontrare alcune situazioni davvero toccanti. Penso ad una famiglia di operai con un ragazzo che ha subìto un incidente e che non è più coperto dalla sanità, se non marginalmente; le uniche cure che potrebbero permettergli di riavere la mobilità si possono ottenere ad Innsbruck. È una condizione veramente complicata e con difficili possibilità d'intervento; penso che il Fondo per le non autosufficienze possa intervenire anche rispetto a questioni così particolari.

Ai sensi del successivo comma 761, si prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono

adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria – nel testo normativo originario – si puntualizza che le risorse finanziarie in esame potranno essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di soggetti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema integrato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzionali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell'ambito dei princìpi dettati dalla legge n. 328 del 2000, recante una disciplina in materia di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il comma 762 dell'articolo 18, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, concerne la disciplina del congedo spettante alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, contenuta nell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Per quel che concerne i profili attinenti alla tematica dell'immigrazione, va evidenziato che il comma 764 dell'articolo 18 istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», assegnando allo stesso 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Va precisato, al proposito, che la dizione «inclusione sociale» si riferisce a politiche sociali – tra le quali rientrano quelle per l'occupazione – collegate alla povertà, all'emarginazione e agli altri problemi posti dalle società multietniche. In particolare, le azioni destinate a promuovere l'inclusione sociale possono essere incentrate in primo luogo sulle politiche dirette a favorire l'accesso all'alloggio da parte degli immigrati e a promuoverne l'inserimento lavorativo, con particolare riguardo alle donne.

Il comma 765 dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute. I commi da 770 a 772 disciplinano i casi di erronea attribuzione a cittadini extracomunitari dei benefici economici (1000 euro nel 2006) previsti dalla legge finanziaria all'anno scorso in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino. Si ricorda, in particolare, che la legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi 331-334, riservava tale beneficio esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia. La relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria sottolinea i numerosi casi di indebita percezione di tale contributo.

Altre importanti misure sociali attinenti a vari ed eterogenei settori sono contenute nell'articolo 17, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che istituisce un contributo di solidarietà, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, sulle quote eccedenti un determinato importo dei trattamenti di fine rapporto o servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché dei trattamenti integrativi delle forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti.

Una delle previsioni più rilevanti – contenuta nei commi 768 e 769 dell'articolo 18 – è la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2007 dei termini massimi per l'utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002, destinate alla prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento. È previsto altresì che le somme non spese entro la suddetta data debbano essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali. L'istituto del reddito minimo d'inserimento, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 449 del 1997, riguarda – come si legge testualmente nella predetta legge – i soggetti «privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita il lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo famigliare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo».

Relativamente agli interventi di sostegno alla famiglia – di cui si è discusso qui in Commissione con il Ministro delle politiche per la famiglia quando ha presentato le linee guida del suo Dicastero – si stabiliscono finalità e criteri: va evidenziato che nell'articolo 2, comma 6, si prevede la rideterminazione degli importi dell'assegno famigliare.

Il comma 750 dell'articolo 18 stanzia 210 milioni di euro nel triennio 2007-2009, finalizzati a integrare le risorse del Fondo delle politiche per la famiglia. Vengono altresì precisati – al comma 751 dell'articolo 18 – le finalità e i criteri di utilizzo delle risorse, con riferimento all'istituzione e al finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, alla sperimentazione di modalità di riduzione dei costi per i servizi per le famiglie con almeno quattro figli, nonché ad altri interventi. In particolare, il comma 755 – riformulato durante l'esame della Camera – prevede che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuova un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Nella relazione che ho predisposto, e che è a disposizione dei colleghi, vi sono poi riferimenti alle tabelle A, B e C, che definiscono gli stanziamenti per il 2007 per i suddetti interventi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zuccherini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione congiunta sulle tabelle 4, 4-*ter* e 18, 18-*ter*.

Poiché nessuno chiede di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00